Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 novembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 306 DEL 28 NOVEMBRE 1973:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 138 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4357-R in data 20 ottobre 1973.

(12681)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1973, n. **748.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 80, relativo all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria, è abrogato e sostituito dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 80. — Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio di facoltà redige il manifesto degli studi per il successivo anno accademico.

Tale manifesto fissa, tra l'altro:

gli indirizzi in atto per ciascun corso di laurea;

per ciascun indirizzo, gli insegnamenti, scelti fra le materie elencate nell'art. 90;

la distribuzione degli insegnamenti in ciascun anno di corso del triennio di applicazione;

il numero globale di ore attribuite a ciascun insegnamento;

le modalità per gli esami di laurea, salvo quanto disposto al successivo articolo 91.

Il numero di corsi di indirizzo, per ogni indirizzo, sarà tale che il numero complessivo di insegnamenti per ogni piano di studio sia, nel quinquennio, non inferiore a 27 nè superiore a 30.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi o indirizzi di laurea non comporta generalmente identità di programma e di trattazione.

Art. 81. — Salvo espressa menzione contraria, i corsi ufficiali operanti nella facoltà di ingegneria, avranno estensione virtuale annuale. La loro durata temporale potrà essere anche inferiore ad un anno accademico purchè il numero minimo di lezioni sia non inferiore a quello previsto dalle norme vigenti per i corsi annuali.

Art. 82. — Il corso di laurea in ingegneria civile (sezione èdile) comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno.

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Tecnologie dei materiali e chimica applicata;
10) Disegno II (per allievi ingegneri civili).

Triennio di applicazione:

11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Idraulica;
15) Architettura tecnica;
16) Topografia;
17) Complementi di scienza delle costruzioni;
18) Elettrotecnica;
19) Tecnica delle costruzioni;
20) Costruzioni metalliche;
21) Geologia e geologia applicata;
22) Architettura e composizione architettonica;
23) Meccanica dei terreni e tecnica delle fondazioni;
24) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
25) Tecnica urbanistica.

I restanti corsi per il raggiungimento del numero previsto dal penultimo comma dell'art. 80 sono a scelta dello studente. Il consiglio di facoltà, anno per anno, indicherà il numero e la composizione degli indirizzi a scelta, secondo quanto disposto dall'art. 80.

Art. 83. — Il corso di laurea in ingegneria civile (sezione idraulica) comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno.

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
10) Disegno II (per allievi ingegneri civili).

Triennio di applicazione:

11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Idraulica;
15) Architettura tecnica;
16) Topografia;
17) Complementi di scienza delle costruzioni;
18) Elettrotecnica;
19) Tecnica delle costruzioni;
20) Costruzioni metalliche;
21) Geologia e geologia applicata;
22) Impianti speciali idraulici;
23) Meccanica dei terreni e tecnica delle fondazioni;
24) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
25) Costruzioni idrauliche.

I restanti corsi per il raggiungimento del numero previsto dal penultimo comma dell'art. 80 sono a scelta dello studente. Il consiglio di facoltà, anno per anno, indicherà il numero e la composizione degli indirizzi a scelta, secondo quanto disposto dall'art. 80.

Art. 84. — Il corso di laurea in ingegneria civile (sezione trasporti) comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno.

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Tecnologie dei materiali e chimica applicata;
10) Disegno II (per allievi ingegneri civili).

Triennio di applicazione:

11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Idraulica;
15) Architettura tecnica;
16) Topografia;
17) Complementi di scienza delle costruzioni;
18) Elettrotecnica;
19) Tecnica delle costruzioni;
20) Costruzioni metalliche;
21) Geologia e geologia applicata;
22) Tecnica ed economia dei trasporti;
23) Meccanica dei terreni e tecnica delle fondazioni;
24) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
25) Costruzione di ponti.

I restanti corsi per il raggiungimento del numero previsto dal penultimo comma dell'art. 80 sono a scelta dello studente. Il consiglio di facoltà, anno per anno, indicherà il numero e la composizione degli indirizzi a scelta, secondo quanto disposto dall'art. 80.

Art. 85. — Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Geometria I;
4) Fisica I;
5) Disegno (tecnico).

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Tecnologie generali dei materiali;
8) Meccanica razionale;
9) Fisica II;
10) Chimica applicata.

Triennio di applicazione:

11) Materie giuridiche;
12) Meccanica applicata alle macchine;
13) Scienza delle costruzioni;
14) Idraulica;
15) Tecnologia meccanica;
16) Fisica tecnica;
17) Elettrotecnica;
18) Macchine;
19) Costruzioni di macchine;
20) Disegno di macchine;
21) Regolazione delle macchine e degli impianti meccanici;
22) Misure e strumentazioni industriali;
23) Tecniche di calcolo per l'ingegneria meccanica;
24) Impianti meccanici.

I restanti corsi per il raggiungimento del numero previsto dal penultimo comma dell'art. 80 sono a scelta dello studente. Il consiglio di facoltà, anno per anno, indicherà il numero e la composizione degli indirizzi a scelta, secondo quanto disposto dall'art. 80.

Art. 86. — Il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno (tecnico).

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Metodi di osservazione e misura.

Triennio di applicazione:

10) Scienza delle costruzioni;
11) Meccanica applicata alle macchine;
12) Fisica tecnica;
13) Campi elettromagnetici e circuiti;
14) Elettrotecnica;
15) Complementi di matematica;
16) Macchine;
17) Idraulica;
18) Macchine elettriche;
19) Misure elettriche;
20) Elettronica applicata;
21) Impianti elettrici;
22) Complementi di macchine elettriche;
23) Calcolatori elettronici;
24) Controlli automatici.

I restanti corsi per il raggiungimento del numero previsto dal penultimo comma dell'art. 80 sono a scelta dello studente. Il consiglio di facoltà, anno per anno, indicherà il numero e la composizione degli indirizzi a scelta, secondo quanto disposto dall'art. 80.

Art. 87. — Il corso di laurea in ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno (tecnico).

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Tecnologie generali dei materiali;
10) Chimica organica.

Triennio di applicazione:

11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Chimica applicata;
15) Meccanica dei fluidi (per allievi ingegneri chimici);
16) Chimica fisica;
17) Macchine;
18) Elettrotecnica;
19) Principi di ingegneria chimica;
20) Chimica industriale;
21) Controlli chimici dei materiali e dei processi industriali;

22) Misure fisico-tecniche e controlli;
23) Impianti chimici;
24) Ingegneria e sviluppo dei processi chimici industriali.

I restanti corsi per il raggiungimento del numero previsto dal penultimo comma dell'art. 80 sono a scelta dello studente. Il consiglio di facoltà, anno per anno, indicherà il numero e la composizione degli indirizzi a scelta, secondo quanto disposto dall'art. 80.

Art. 88. — Il corso di laurea in ingegneria navale e meccanica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno (tecnico).

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Disegno II (per allievi ingegneri navalmeccanici).

Triennio di applicazione:

11) Materie giuridiche;
12) Scienza delle costruzioni;
13) Meccanica applicata alle macchine;
14) Fisica tecnica;
15) Chimica applicata;
16) Idraulica;
17) Tecnologia della nave;
18) Macchine;
19) Elettrotecnica;
20) Costruzioni di macchine;
21) Statica della nave;
22) Costruzioni navali mercantili;
23) Macchine marine;
24) Elettronica generale ed applicata;
25) Architettura navale;
26) Costruzioni navali militari.

I restanti corsi per il raggiungimento del numero previsto dal penultimo comma dell'art. 80 sono a scelta dello studente. Il consiglio di facoltà, anno per anno, indicherà il numero e la composizione degli indirizzi a scelta, secondo quanto disposto dall'art. 80.

Art. 89. — Il corso di laurea in ingegneria elettronica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno (tecnico).

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Metodi di osservazione e misura.

Triennio di applicazione:

10) Scienza delle costruzioni;
11) Meccanica delle macchine e macchine;
12) Fisica tecnica;
13) Chimico-fisica applicata dei materiali solidi;
14) Elettrotecnica;
15) Complementi di matematica;
16) Teoria delle reti elettriche;
17) Campi elettromagnetici e circuiti;
18) Macchine elettriche;
19) Misure elettriche;
20) Elettronica applicata;
21) Comunicazioni elettriche;
22) Calcolatori elettronici;
23) Radiotecnica;
24) Controlli automatici.

I restanti corsi per il raggiungimento del numero previsto dal penultimo comma dell'art. 80 sono a scelta dello studente. Il consiglio di facoltà, anno per anno, indicherà il numero e la composizione degli indirizzi a scelta, secondo quanto disposto dall'art. 80.

Art. 90. — Le materie d'indirizzo sono scelte nel seguente elenco.

I corsi che figurano come obbligatori per almeno un corso di laurea negli elenchi degli articoli da 82 a 89 sono contenuti anche nell'elenco seguente poiché ciascuno di essi può essere adottato come corso di indirizzo in corsi di laurea diversi da quello in cui tale corso è obbligatorio.

Aerotecnica;
Allestimento navale;
Analisi microeconomica e finanziaria degli investimenti chimici industriali;
Antenne e propagazione elettromagnetica;
Applicazioni di meccanica analitica;
Architettura e composizione architettonica;
Architettura navale I;
Architettura navale II;
Architettura navale (ex architettura navale I);
Architettura tecnica;
Attrezzature e strumenti di bordo;
Calcolo numerico e programmazione;
Calcolatori elettronici;
Campi elettromagnetici e circuiti;
Cantieri navali;
Caramurgia;
Chimica applicata;
Chimica della superficie;
Chimica fisica;
Chimica industriale;
Chimica fisica applicata dei materiali solidi;
Chimica organica;
Cinetica e statica dei processi chimici industriali;
Compilatori e sistemi operativi;
Complementi di architettura urbanistica;
Complementi di architettura navale;
Complementi di costruzione di macchine;
Complementi di elettrotecnica;
Complementi di idraulica;
Complementi di impianti elettrici;
Complementi di macchine;
Complementi di macchine elettriche;
Complementi di matematica;
Complementi di meccanica applicata alle macchine;
Complementi di meccanica razionale;

Complementi di scienza delle costruzioni;
Complementi di teoria delle reti;
Complementi istituzionali di chimica per l'ingegneria (ex chimica organica);
Componenti elettronici;
Comunicazioni elettriche;
Controlli automatici;
Controlli automatici ottimali;
Controlli chimici dei materiali e dei processi industriali;
Controllo dei processi industriali;
Controllo statistico di qualità (ex controllo di qualità e ricerca operativa);
Corrosione anticorrosione industriale;
Costruzione di macchine;
Costruzione di ponti;
Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
Costruzioni aeronautiche;
Costruzioni elettromeccaniche;
Costruzioni idrauliche;
Costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso;
Costruzioni in terra e fondazioni speciali;
Costruzioni marittime;
Costruzioni metalliche;
Costruzioni metalliche speciali (ex strutture metalliche speciali);
Costruzione navale (ex costruzioni navali mercantili);
Costruzioni navali mercantili;
Costruzioni navali militari;
Dinamica delle costruzioni;
Dinamica delle grandi reti;
Dinamica delle macchine elettriche;
Disegno;
Disegno di architettura;
Disegno di macchine;
Disegno (tecnico);
Disegno II (per allievi ingegneri civili);
Disegno II (per allievi ingegneri navalmeccanici);
Dispositivi a semiconduttore;
Economia dell'ingegneria;
Economia ed organizzazione industriale;
Economia, stima e sicurezza della nave;
Elettronica applicata;
Elettronica industriale;
Elettronica generale ed applicata;
Elettrotecnica;
Elementi ecologici di ingegneria chimica;
Equazioni differenziali ordinarie;
Estimo ed esercizio professionale;
Fisica dei solidi;
Fisica tecnica;
Fisica tecnica del reattore;
Fluodinamica dei sistemi polifasi a molti componenti;
Fluodinamica delle macchine;
Fotogrammetria e cartografia;
Gasdinamica;
Geologia e geologia applicata;
Giacimenti e tecnologia del petrolio e dei gas combustibili;
Geometria I;
Geometria II;
Geotecnica;
Identificazione e simulazione;
Idraulica;
Idraulica (per allievi ingegneri chimici);
Idraulica marittima e costiera;
Idrologia tecnica;
Igiene applicata;
Impianti chimici;
Impianti di comunicazioni elettriche;
Impianti elettrici;
Impianti elettrici di bordo;
Impianti meccanici;
Impianti nucleari;
Impianti petrolchimici;
Impianti speciali idraulici;
Impianti tecnici;
Impianti termici speciali;
Informatica;
Ingegneria dei sistemi nella produzione chimica industriale;
Ingegneria e sviluppo dei processi chimici industriali;
Ingegneria sanitaria;
Introduzione ai calcolatori digitali;
Istituzioni di chimica per l'ingegneria (ex chimica);
Laboratorio di elettronica;
Laboratorio di elettrotecnica;
Laboratorio di idraulica e modellistica;
Laboratorio di ingegneria chimica;
Laboratorio di macchine;
Laboratorio di meccanica applicata;
Laboratorio di tecnologie meccaniche;
Laboratorio di termodinamica applicata;
Lavorazioni meccaniche (ex tecnologia meccanica per allievi ingegneri elettrotecnici);
Macchine;
Macchine elettriche;
Macchine marine;
Materiali magnetici dielettrici e conduttori;
Materiali metallici per costruzioni civili;
Materie giuridiche;
Meccanica applicata alle macchine;
Meccanica applicata alle macchine e macchine;
Meccanica applicata alle macchine e macchine (per allievi ingegneri elettronici);
Meccanica dei fluidi (per allievi ingegneri chimici) - ex idraulica per allievi ingegneri chimici;
Meccanica dei terreni e tecnica delle fondazioni;
Meccanica delle macchine e macchine (ex meccanica applicata alle macchine e macchine per allievi ingegneri elettronici);
Meccanica delle vibrazioni;
Meccanica tecnica superiore;
Metodi di conduzione aziendale;
Metodi di fabbricazione;
Metodi di osservazione e misura;
Metodi matematici dell'ingegneria;
Mezzi di sollevamento e trasporto;
Microonde;
Mineralogia;
Misure e controlli idraulici;
Misure elettriche;
Misure elettroniche;
Misure e strumentazione industriali;
Misure fisico-tecniche e controlli (per allievi ingegneri chimici);
Misure fisico-tecniche e controlli (per allievi ingegneri meccanici);
Misure meccaniche e collaudi;

Misure termo-tecniche e controlli (ex misure fisico-tecniche e controlli per allievi ingegneri meccanici);
Organizzazione, sistemi informativi e automazione;
Organizzazione aziendale e di cantiere;
Petrolchimica;
Pianificazione ed organizzazione dei trasporti;
Pianificazione territoriale;
Plasmi;
Principi di bioingegneria;
Principi di ingegneria chimica;
Principi di ingegneria nucleare;
Principi di telefonia e telegrafia;
Probabilità, statistica e loro applicazioni industriali;
Probabilità, variabili aleatorie e processi stocastici;
Processi chimici industriali (ex chimica industriale);
Progettazione di circuiti elettronici;
Progetto delle navi;
Progetti di impianti chimici;
Progetti di macchine;
Progetto di costruzioni;
Programmazione matematica e ottimizzazione;
Propulsione aerea e spaziale;
Propulsione navale nucleare;
Radiotecnica;
Regolazione delle macchine e degli impianti meccanici;
Reti e sistemi di telecomunicazioni;
Ricerca operativa;
Scienza dei materiali per l'ingegneria (ex chimica applicata);
Scienza delle costruzioni;
Servizi di stabilimento;
Siderurgia;
Sintesi di reti elettriche;
Sistemi organizzativi aziendali (ex organizzazione, sistemi informativi e automazione);
Sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
Sperimentazione dei materiali e delle strutture;
Statica della nave (ex architettura navale II);
Strutture metalliche speciali;
Strutture speciali;
Tecnica dei reattori nucleari;
Tecnica della circolazione;
Tecnica della combustione;
Tecnica della regolazione;
Tecnica delle basse temperature;
Tecnica delle costruzioni;
Tecnica ed economia dei trasporti;
Tecnica ed impianti di elettroacustica;
Tecnica industriale edile;
Tecnica siderurgica;
Tecnica telefonica e telegrafica;
Tecnica urbanistica;
Tecniche di calcolo per l'ingegneria meccanica;
Tecnologia della nave;
Tecnologia meccanica;
Tecnologia meccanica (per allievi ingegneri elettrotecnici);
Tecnologie chimico-inorganiche e nucleari;
Tecnologie chimico-organiche e dei combustibili;
Tecnologie dei materiali e chimica applicata;
Tecnologie dei metalli;
Tecnologie elettroniche;
Tecnologie generali dei materiali;
Tecnologie generali meccaniche;
Tecnologie nucleari;
Tecnologie speciali;
Teoria dei processi siderurgici (ex siderurgia);
Teoria dei sistemi lineari;
Teoria della regolazione;
Teoria delle reti elettriche;
Teoria e pratica della lubrificazione;
Teoria e tecnica dei processi elettrochimici;
Teoria e tecnica dei reattori;
Teorie chimico-fisiche applicate all'ingegneria (ex chimica fisica);
Termodinamica e termocinetica applicata;
Topografia;
Trasporti per via d'acqua e aerei;
Trazione elettrica;
Tribologia;
Valorizzazione e difesa dell'ambiente.

Art. 91. — Per gli allievi di ingegneria navale e meccanica l'esame di laurea comprende la discussione di una tesi di laurea consistente nella redazione di un progetto di una nave.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 52. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **749**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Benedetto e di S. Eustachio, nel comune di Portico e S. Benedetto.

N. 749. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modigliana in data 1° settembre 1972, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Benedetto, in località Alpe e di S. Eustachio, in località Cannetole del comune di Portico e S. Benedetto (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 31. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **750**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di Maria SS.ma del Carmine e di S. Gaetano, nel comune di Calvera.

N. 750. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Anglona-Tursi in data 20 agosto 1972, relativo alla unione provvisoria « aeque principalis » delle parrocchie di Maria SS.ma del Carmine e di S. Gaetano, in frazione Vallina del comune di Calvera (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 33. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Ristrutturazione del ruolo organico della carriera direttiva amministrativa della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, ed in particolare le tabelle numeri 2, 3, 4, 5 e 63;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, come risulta modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive del Ministero della difesa;

Visti gli articoli 42, 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Considerato che il ruolo organico della carriera direttiva amministrativa della difesa di cui alla tabella n. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1479/1965 e alle tabelle numeri 2, 3, 4 e 5 del decreto interministeriale 15 marzo 1971, ammonta complessivamente a ottocentotrentanove unità;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972, di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, erano in attività di servizio centoquindici ispettori generali e centoquarantuno direttori di divisione e che l'organico delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente è di complessive centottantasette unità;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, risultano collocati a riposo, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, diciotto impiegati dei predetti ruoli della carriera direttiva amministrativa della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo organico della carriera direttiva amministrativa della Difesa, delle qualifiche inferiori a primo dirigente, è così ristrutturato:

TABELLA N. 63

Parametri	Qualifica	Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Direttore aggiunto di divisione	159
307	Direttore di sezione	475
257, 190	Consigliere	
		634

Art. 2.

In applicazione dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è istituito il seguente ruolo organico ad esaurimento della carriera direttiva amministrativa della Difesa:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	35
Direttore di divisione	34
	69

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1973
Registro n. 46 *Difesa, foglio n.* 335

(12761)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Ristrutturazione del ruolo organico della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, ed in particolare la tabella n. 7;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, come risulta modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive del Ministero della difesa;

Visti gli articoli 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Considerato che il ruolo organico della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare di cui alla tabella n. 7 del decreto interministeriale 15 marzo 1971, ammonta complessivamente a undici unità;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972, di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, era in attività di servizio l'ispettore generale geografo ed il numero dei posti di organico previsto per la qualifica di ingegnere geografo capo è di due unità;

Atteso che nessun impiegato del predetto ruolo, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, risulta collocato a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo organico della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare, delle qualifiche inferiori a primo dirigente, è così ristrutturato:

TABELLA N. 7

Parametri	Qualifica	Posti in organico
530 487 455 426 387	Ingegnere aggiunto geografo capo . . .	2
307	Ingegnere geografo superiore . . .	7
257 218	Ingegnere geografo	
		9

Art. 2.

In applicazione dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, è istituito il seguente ruolo organico ad esaurimento della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale geografo	1
Ingegnere geografo capo	—
	1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1973
Registro n. 46 Difesa, foglio n. 336

(12762)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Ristrutturazione del ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, ed in particolare la tabella n. 8;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, come risulta modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive del Ministero della difesa;

Visti gli articoli 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Considerato che il ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito di cui alla tabella n. 8 del decreto interministeriale 15 marzo 1971, ammonta complessivamente a sessanta unità;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972, di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, erano in attività di servizio due ispettori generali chimici, fisici e biologi o capi di laboratorio chimico, fisico e biologo e il numero dei posti di organico previsti per la qualifica di chimico, fisico e biologo capo reparto è di otto unità;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, risultano collocati a riposo, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, quattro impiegati del predetto ruolo della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, delle qualifiche inferiori a primo dirigente, è così ristrutturato:

TABELLA N. 8

Parametri	Qualifica	Posti in organico
530 487 455 426 387	Chimico, fisico e biologo aggiunto capo reparto	12
307	Chimico, fisico e biologo assistente	37
257 218	Chimico, fisico e biologo coadiutore	
		49 (*a*)

(*a*) Fino a trentotto posti delle qualifiche delle carriere dirigenziali e direttive sono riservati a laureati in chimica o in ingegneria chimica e fino a diciotto posti a laureati in fisica o in scienze biologiche.

Art. 2.

In applicazione dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è istituito il seguente ruolo organico ad esaurimento della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale chimico, fisico e biologo o capo di laboratorio chimico, fisico e biologico	2
Chimico, fisico e biologo capo reparto	1
	3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1973
Registro n. 46 Difesa, foglio n. 337

(12763)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Ristrutturazione del ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, ed in particolare la tabella n. 9;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, come risulta modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive del Ministero della difesa;

Visti gli articoli 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Considerato che il ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare di cui alla tabella n. 9 del decreto interministeriale 15 marzo 1971, ammonta complessivamente a diciotto unità;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972, di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, era in attività di servizio un ispettore generale ingegnere e il numero dei posti di organico previsti per la qualifica di ingegnere capo è di due unità;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, risultano collocati a riposo, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, tre impiegati del predetto ruolo della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare, delle qualifiche inferiori a primo dirigente, è così ristrutturato:

TABELLA N. 9

Parametri	Qualifica	Posti in organico
530 487 455 426 387	Ingegnere aggiunto capo	3
307	Ingegnere superiore	10
257 218	Ingegnere	
		13

Art. 2.

In applicazione dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è istituito il seguente ruolo organico ad esaurimento della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale ingegnere	1
Ingegnere capo	—
	1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1973
Registro n. 46 Difesa, foglio n. 338

(12764)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.
Ristrutturazione del ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, ed in particolare la tabella n. 10;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, come risulta modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive del Ministero della difesa;

Visti gli articoli 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Considerato che il ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina di cui alla tabella n. 10 del decreto interministeriale 15 marzo 1971, ammonta complessivamente a trenta unità;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972, di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, era in attività di servizio un ispettore generale chimico e il numero dei posti di organico previsti per la qualifica di chimico capo è di cinque unità;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, risultano collocati a riposo, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, due impiegati del predetto ruolo della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina, delle qualifiche inferiori a primo dirigente, è così ristrutturato:

TABELLA N. 10

Parametri	Qualifica	Posti in organico
530 487 455 426 387	Chimico aggiunto capo	6
307	Chimico superiore	18
257 218	Chimico	
		24

Art. 2.

In applicazione dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, è istituito il seguente ruolo organico ad esaurimento della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale chimico	1
Chimico capo	1
	2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1973
Registro n. 46 Difesa, foglio n. 339

(12765)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.
Ristrutturazione del ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, ed in particolare la tabella n. 11;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, come risulta modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive del Ministero della difesa;

Visti gli articoli 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Considerato che il ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina di cui alla tabella n. 11 del decreto interministeriale 15 marzo 1971, ammonta complessivamente a ventiquattro unità;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972, di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, era in attività di servizio un ispettore generale fisico e il numero dei posti di organico previsti per la qualifica di fisico capo è di tre unità;

Atteso che nessun impiegato del predetto ruolo, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, risulta collocato a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina delle qualifiche inferiori a primo dirigente è così ristrutturato:

TABELLA N. 11

Parametri	Qualifica	Posti in organico
530 487 455 426 387	Fisico aggiunto capo	5
307	Fisico superiore	16
257 218	Fisico	
		21

Art. 2.

In applicazione dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, è istituito il seguente ruolo organico ad esaurimento della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale fisico	1
Fisico capo	—
	1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1973
Registro n. 46 Difesa, foglio n. 340

(12766)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Ristrutturazione del ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, ed in particolare la tabella n. 12;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, come risulta modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive del Ministero della difesa;

Visti gli articoli 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Considerato che il ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina di cui alla tabella n. 12 del decreto interministeriale 15 marzo 1971, ammonta complessivamente a ventuno unità;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972, di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, era in attività di servizio un ispettore generale ingegnere e il numero dei posti di organico previsti per la qualifica di ingegnere capo è di tre unità;

Atteso che nessun impiegato del predetto ruolo, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, risulta collocato a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina delle qualifiche inferiori a primo dirigente, è così ristrutturato:

TABELLA N. 12

Parametri	Qualifica	Posti in organico
530 487 455 426 387	Ingegnere aggiunto capo	5
307	Ingegnere superiore	13
257 218	Ingegnere	
		18

Art. 2.

In applicazione dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 748/1972, è istituito il seguente ruolo organico ad esaurimento della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale ingegnere	1
Ingegnere capo	—
	1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1973
Registro n. 46 *Difesa, foglio n.* 341

(12767)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.
Ristrutturazione del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva tecnica per il servizio aerologico dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, ed in particolare la tabella n. 13;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, come risulta modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, concernente le nuove piante organiche e relative qualifiche dei ruoli del personale delle carriere direttive del Ministero della difesa;

Visti gli articoli 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Considerato che il ruolo organico della carriera direttiva tecnica per il servizio aerologico dell'Aeronautica di cui alla tabella n. 13 del decreto interministeriale 15 marzo 1971, ammonta complessivamente a undici unità;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972, di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, nessun ispettore generale geofisico è in attività di servizio, mentre sono in attività di servizio tre geofisici capi;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, risulta collocato a riposo, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, un impiegato del predetto ruolo della carriera direttiva tecnica per il servizio aerologico dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo ad esaurimento della carriera direttiva tecnica per il servizio aerologico dell'Aeronautica, delle qualifiche inferiori a primo dirigente, è così ristrutturato:

TABELLA N. 13

Parametri	Qualifica	Posti in organico
530 487 455 426 387	Geofisico aggiunto capo	2
307	Geofisico superiore	6
257 218	Geofisico	
		8

Art. 2.

In applicazione dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, è istituito il seguente ruolo organico ad esaurimento della carriera direttiva tecnica per il servizio aerologico dell'Aeronautica:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale geofisico	1
Geofisico capo	—
	1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1973
Registro n. 46 *Difesa, foglio n.* 342

(12768)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Ristrutturazione del ruolo organico del personale della carriera direttiva dei direttori di ragioneria della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, come risulta modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visti gli articoli 42, 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Considerato che il ruolo organico del personale della carriera direttiva dei direttori di ragioneria della Difesa di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, ammonta complessivamente a cinquecentodiciotto unità;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972 di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, erano in attività di servizio otto ispettori di ragioneria e cinquantacinque direttori di ragioneria di 1ª classe;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della carriera direttiva dei direttori di ragioneria della Difesa, delle qualifiche inferiori a primo dirigente, è così ristrutturato:

TABELLA *A*

Parametri	Qualifica	Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Direttore di ragioneria aggiunto di 1ª classe	126
307	Direttore di ragioneria di 2ª classe	377
257, 190	Vice direttore di ragioneria	
		503

Art. 2.

In applicazione dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, è istituito il seguente ruolo organico ad esaurimento del personale della carriera direttiva dei direttori di ragioneria della Difesa:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore di ragioneria	24
Direttore di ragioneria di 1ª classe	24
	48

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1973
Registro n. 79 Difesa, foglio n. 153

(12769)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Ristrutturazione del ruolo organico della carriera direttiva dei cancellieri capi della giustizia militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, come risulta modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visti gli articoli 42, 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Considerato che il ruolo organico della carriera direttiva dei cancellieri capi della giustizia militare di cui alla tabella n. 15 del decreto interministeriale 15 marzo 1971, quale risulta incrementata per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, ammonta complessivamente a trentadue unità;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972, di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, erano in attività di servizio due cancellieri capi del tribunale supremo militare o della procura generale militare e il numero dei posti di organico previsti per la qualifica di cancelliere capo di 1ª classe è di quattro unità;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non risulta collocato a riposo alcun impiegato del predetto ruolo dal 1° luglio 1972 alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo organico della carriera direttiva dei cancellieri capi della giustizia militare, delle qualifiche inferiori a primo dirigente, è così ristrutturato:

TABELLA N. 15

Parametri	Qualifica	Posti in organico
530 487 455 426 387	Cancelliere capo aggiunto di 1ª classe . .	7
307	Cancelliere capo di 2ª classe .	21
257 190	Cancelliere capo di 3ª classe . . .	
		28

Art. 2.

In applicazione dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, è istituito il seguente ruolo organico ad esaurimento del personale della carriera direttiva dei cancellieri capi della giustizia militare:

Qualifica	Posti in organico
Cancelliere capo del tribunale supremo militare o della procura generale militare	1
Cancelliere capo di 1ª classe	1
	2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1973
Registro n. 46 *Difesa, foglio n.* 343

(12770)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1973.

Proroga, con modificazioni, del decreto ministeriale 25 novembre 1972 recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di beni o fornitrici di servizi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, concernente « Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato », che ha tra l'altro modificato l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1972 recante « Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o forniture di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

Ritenuto che per il perdurare delle esigenze connesse con la situazione economica del Paese si rende necessario prorogare le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto 25 novembre 1972;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1973, stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale 25 novembre 1972, richiamato nelle premesse, è prorogato al 31 dicembre 1974.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 25 novembre 1972 è sostituito dal seguente:

« L'importo delle garanzie prestate sarà di volta in volta ridotto, previo assenso dell'amministrazione, al totale delle anticipazioni ancora da recuperare, aumentato del cinque per cento ».

Art. 3.

L'art. 5 del citato decreto ministeriale 25 novembre 1972 è soppresso.

Roma, addì 23 novembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(13075)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1973.

Pagamento, per l'anno 1973, della tredicesima mensilità spettante al personale in attività di servizio delle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e le altre particolari disposizioni che disciplinano la corresponsione della tredicesima mensilità ai dipendenti in attività di servizio delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, col quale si conferisce al Ministro per il tesoro la facoltà di anticipare la corresponsione della tredicesima mensilità ove ne ricorra la necessità in relazione alla situazione monetaria e finanziaria del Paese;

Considerato che l'attuale situazione rende necessario anticipare il pagamento di detta mensilità per l'anno 1973 rispetto alla data del 16 dicembre fissato dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

Per il 1973, il pagamento della tredicesima mensilità spettante al personale in attività di servizio delle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo a norma dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 e delle altre analoghe disposizioni, fermi restando gli altri criteri e condizioni, è fissato al giorno 10 dicembre.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1973
Registro n. 38 *Tesoro, foglio n.* 232

(13120)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « C.E.I.P. » - Cooperativa edilizia impiegati provveditorato OO.PP., con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 novembre 1973, la gestione commissariale della società cooperativa « C.E.I.P. » - Cooperativa edilizia impiegati provveditorato OO.PP., con sede in Napoli, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1973.

(12998)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 novembre 1973, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1973.

(12999)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Belvedere A7 », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 novembre 1973, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Belvedere A7 », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1973.

(13000)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola e di consumo « Charitas », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 novembre 1973, l'avv. Gregorio Pellegrino è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola e di consumo « Charitas », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Gerardo Giovenco, deceduto.

(13001)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito nel comune di Ferentino

Con decreto interministeriale n. 597 del 6 novembre 1973, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno, sito nel comune di Ferentino (Frosinone) distinto nel catasto del predetto comune al foglio di mappa n. 61 particelle catastali numeri 3 e 4, della superficie complessiva di mq 8700.

(13002)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Lerici

Con decreto interministeriale n. 596 del 30 ottobre 1973, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dei terreni demaniali, siti in località « Ginestroni » del comune di Lerici (La Spezia), distinti nel catasto del predetto comune al foglio di mappa n. 2, particelle 359 e 389, della superficie complessiva di mq 9190.

(13003)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Preposizione di un dirigente generale al provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria

Con decreto ministeriale n. 6929 del 14 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1973, registro n. 19, foglio n. 320, il dirigente generale - C - dott. Francesco Parrinello è stato preposto a decorrere dall'11 agosto 1973 al provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria con sede in Perugia.

(13004)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione delle correzioni e variazioni ai testi del I e del II volume della VIII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana e alla pubblicazione della nuova tabella n. 5 di detta Farmacopea ufficiale.

E' stato pubblicato nel Bollettino straordinario n. 10 del Ministero della sanità, del mese di ottobre 1973, il decreto 9 ottobre 1973 del Ministro per la sanità, con il quale sono state apportate correzioni e variazioni ai testi del I e del II volume della VIII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 1972.

E' stato parimenti pubblicato nello stesso Bollettino del Ministero della sanità il decreto 9 ottobre 1973 del Ministro per la sanità, con il quale è stata approvata la nuova tabella n. 5 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, VIII edizione, contenente l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata di volta in volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di specialità medicinali.

(13091)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1973, il comune di Platania (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.787.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13038)

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1973, la provincia di Imperia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 111.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13039)

Autorizzazione alla provincia di Latina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1973, la provincia di Latina viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 100.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13040)

Autorizzazione al comune di Petrella Tifernina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1973, il comune di Petrella Tifernina (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.484.763, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13042)

Autorizzazione al comune di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1973, il comune di Piove di Sacco (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.126.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13043)

Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1973, il comune di Fosciandora (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.703.116, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13041)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1973, il comune di Filadelfia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.777.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13044)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 23 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	601,55	601,55	600,40	601,55	—	601,50	—	601,55	601,55	598 —
Dollaro canadese	602,50	602,50	601,30	602,50	—	602,50	—	602,50	602,50	599,60
Franco svizzero	187,75	187,75	187,60	187,75	—	187,80	—	187,75	187,75	187,10
Corona danese	98,94	98,94	98,70	98,94	—	98,95	—	98,94	98,94	98,75
Corona norvegese	106,80	106,84	106,68	106,80	—	106,80	—	106,80	106,84	106,90
Corona svedese	135,50	135,50	135,60	135,50	—	135,50	—	135,50	135,50	134,95
Fiorino olandese	218,65	218,65	218,90	218,65	—	218,70	—	218,65	218,65	219,94
Franco belga	15,2220	15,222	15,24	15,2220	—	15,24	—	15,2220	15,22	15,21
Franco francese	133,81	133,81	133,86	133,81	—	133,80	—	133,81	133,81	133,38
Lira sterlina	1420,90	1420,90	1420 —	1420,90	—	1420,95	—	1420,90	1420,90	1424,20
Marco germanico	227,80	227,80	227,60	227,80	—	227,80	—	227,80	227,80	227,02
Scellino austriaco	31,0275	31,0275	31,10	31,0275	—	31,05	—	31,0275	31,02	31,06
Escudo portoghese	24,30	24,30	24,30	24,30	—	24,30	—	24,30	24,30	24,20
Peseta spagnola	10,50	10,50	10,55	10,50	—	10,50	—	10,50	10,50	10,44
Yen giapponese	2,1440	2,144	2,12	2,1440	—	2,14	—	2,1440	2,14	2,13

Media dei titoli del 23 novembre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,025
» 5 % (Ricostruzione)	97,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
» 5 % (Città di Trieste)	96,10
» 5 % (Beni esteri)	95,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,325
» 5,50 % » » 1968-83	93,125
» 5,50 % » » 1969-84	93,475
» 6 % » » 1970-85	98,60
» 6 % » » 1971-86	98,725
» 6 % » » 1972-87	98,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,050
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 novembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	601,50
Dollaro canadese	602,25
Franco svizzero	187,725
Corona danese	98,97
Corona norvegese	106,815
Corona svedese	135,57
Fiorino olandese	218,75
Franco belga	15,221
Franco francese	133,765
Lira sterlina	1420,95
Marco germanico	227,65
Scellino austriaco	31,004
Escudo portoghese	24,275
Peseta spagnola	10,50
Yen giapponese	2,143

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1973

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1973, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 ottobre 1973			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1972			17.901		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extratributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	10.302.835			
	residui	1.012.886			
	Totale		11.315.721		
Accensione di prestiti	competenza	2.631.435			
	residui	3.061			
	Totale		2.634.497		
Spese correnti	competenza			10.072.626	
	residui			2.096.011	
	Totale				12.168.637
Spese in conto capitale	competenza			1.776.669	
	residui			1.617.475	
	Totale				3.394.144
Rimborso di prestiti	competenza			558.185	
	residui			13.575	
	Totale				571.760
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		10.428.399		8.073.745	
Conti correnti		33.788.609		32.239.053	
Incassi da regolare		8.925.877		8.715.293	
Altre gestioni		17.466.926		16.142.162	
	Totale		70.609.811		65.170.253
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		310.761		414.512	
Pagamenti da regolare		501.489		862.782	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.297.618		2.808.149	
Altri crediti		21.094.873		23.362.830	
	Totale		24.204.741		27.448.273
	Totale complessivo		108.782.671		108.753.067
Fondo di cassa al 31 ottobre 1973			—		29.604
	Totale a pareggio		108.782.671		108.782.671

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1973 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		29 604	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	103.922		
Pagamenti da regolare	801.450		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	2.160.644		
Altri crediti	4.858.361		
Totale crediti		7.924.377	
In complesso			7.953.981
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	11.446.055		
Conti correnti	4.728.761		
Incassi da regolare	502.371		
Altre gestioni	2.196.365		
Totale debiti			18.873.552
Situazione del Tesoro (passività)			10.919.571

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 ottobre 1973 L. 279.564 milioni.

Il primo dirigente: PIEMONTESE

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(13144)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1973

ATTIVO

Oro . . . . L.		1.804.287.662.898
Cassa . . . . »		91.065.189.109
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito L.	12.776.832.251	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . »	—	12.776.832.251
Anticipazioni:		
— in conto corrente . . . . . . L.	823.177.595.864	
— a scadenza fissa . . . . »	—	823.177.595.864
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . »		4.906.047.601
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	1.656.985.600.550	
— conti speciali . . . . »	3.060.105.024.224	4.717.090.624.774
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.141.856.678.209
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		2.267.239.847.910
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		535.335.354.389
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato »		5.900.925.589.929
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . L.	312.352.120.875	
— altre attività . . . . »	201.764.896.691	514.117.017.566
Immobili per uso ufficio . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . »		213.854.861.664
Spese dell'esercizio . . . . »		246.219.934.717
		18.611.853.236.882
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . L.		863.331.542.380
Depositi:		
— a garanzia . . . . L.	2.309.290.655.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . »	4.779.491.061.000	
— altri . . . . »	5.739.139.254.059	12.827.920.970.977
Depositari di titoli e valori . . . . L.		528.801.182
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		1.764.632.416
TOTALE . . . L.		32.305.399.183.837

PASSIVO

Circolazione . . . . L.		8.459.456.008.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . »		130.024.262.572
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		85.362.034.153
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		14.200.025.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . L.	5.159.191.705.893	
— altri . . . . »	399.267.637	5.159.590.973.530
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	2.398.243.839.060	
— altri . . . . »	4.006.754.314	2.402.250.593.374
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	661.861.185.164	
— altri . . . . »	39.587.812.071	701.448.997.235
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . »		142.619.579.614
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		56.615.629.345
Fondi diversi accantonati . . . . »		644.622.420.888
Partite varie passive . . . . »		493.595.410.038
Capitale sociale . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . . »	28.225.239.755	
Fondo di riserva straordinario . . . »	27.070.071.958	55.595.311.713
Rendite dell'esercizio . . . . L.		266.471.991.420
		18.611.853.236.882
Impegni . . . . L.		863.331.542.380
Depositanti . . . . »		12.827.920.970.977
Titoli e valori presso terzi . . . . »		528.801.182
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		1.764.632.416
TOTALE . . . L.		32.305.399.183.837

Il Governatore: CARLI

Il ragioniere generale: PESCATORE

(13145)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a due posti di vice traduttore nella carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 24 del 31 dicembre 1973, saranno pubblicate le graduatorie di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a due posti di vice traduttore in prova per le lingue francese e spagnola, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1969.

(13071)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1973, registro n. 24 Interno, foglio n. 155, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a tredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) della protezione civile e servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nuove norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) della protezione civile e servizi antincendi, è così costituita:

Presidente:

Memmo dott. Adolfo, consigliere di Stato.

Componenti:

D'Ambrosio dott. ing. Mario, dirigente generale della protezione civile;

Rubino dott. Ignazio, primo dirigente in servizio presso la Direzione generale servizi antincendi;

Castagna prof. ing. Arnaldo, professore d'ingegneria presso l'Università di Roma;

Mongiardini prof. ing. Vittorio, professore d'ingegneria presso l'Università di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario la dott.ssa Maria Teresa Dell'Orco, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi.

Ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, ai funzionari che rivestano qualifiche dirigenziali non spettano i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956.

La spesa relativa graverà sul capitolo 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1973 (spesa prevista L. 800.000).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1973
Registro n. 34 Interno, foglio n. 174

(12941)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª B vacante nel comune di Agrigento.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª B vacante nel comune di Agrigento;

Visto il decreto ministeriale in data 22 ottobre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª B vacante nel comune di Agrigento, nell'ordine appresso indicato:

1 Rinaldi dott. Mario	punti	79,59	su 132
2. Tollis dott. Aldo	»	79,40	»
3 Bosco dott. Giuseppe	»	78,18	»
4. Fiorentin dott. Antonio	»	77,78	»
5. Mistretta dott. Francesco	»	77,70	»
6. Scandaliato dott. Gaspare	»	77,63	»
7. Mancini dott. Rocco	»	75,63	»
8. Di Giovine dott. Gaetano	»	74,18	»
9. Gioia dott. Giacomo	»	73,47	»
10 Pace dott. Domenico	»	71,95	»
11. Mignone dott. Pasquale	»	71,34	»
12. Genovese dott. Giuseppe	»	71,04	»
13. Ventura dott. Arnaldo	»	69,79	»
14. Baldacchino dott. Emanuele	»	68,35	»
15. Gerardi dott. Antonio	»	66,85	»
16. Orlando Zon dott. Italo	»	63,93	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(12944)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Latina.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Latina;

Visto il decreto ministeriale in data 29 settembre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Latina, nell'ordine appresso indicato:

1. Catenacci dott. Francesco	punti	84,87	su 132
2. Varone dott. Domenico	»	84,46	»
3. Dell'Isola dott. Erasmo	»	84,23	»
4. Rava dott. Beniamino	»	83,42	»
5. Rinaldi dott. Mario	»	81,59	»
6. Tollis dott. Aldo	»	79,40	»
7. Pulli dott. Italo	»	78,40	»

8. Dealis dott. Angelo (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . punti 77,70 su 132
9. Mistretta dott. Francesco . . . » 77,70 »
10. Scandaliato dott. Gaspare . . . » 77,63 »
11. Rocchi dott. Carlo . . . » 77,36 »
12. Mancini dott. Rocco . . . » 75,63 »
13. Di Bernardo dott. Carmelo . . . » 75,02 »
14. Suglia dott. Nicola . . . » 74,77 »
15. Pettinicchio dott. Matteo . . . » 74,50 »
16. Bosco dott. Giuseppe . . . » 74,18 »
17. Piizzi dott. Tommaso . . . » 73,93 »
18. Pasquale dott. Giusto . . . » 73,68 »
19. Dal Fior dott. Domenico . . . » 72,10 »
20. Pace dott. Domenico . . . » 71,95 »
21. Mignone dott. Pasquale . . . » 71,34 »
22. Genovese dott. Giuseppe . . . » 71,04 »
23. Di Campo dott. Michele . . . » 71,02 »
24. Maroni dott Lino . . . » 70,64 »
25. Ventura dott. Arnaldo . . . » 69,79 »
26. Maiorana dott. Giulio . . . » 69,60 »
27. Baldacchino dott. Emanuele . . . » 68,35 »
28. Gerardi dott. Antonio . . . » 66,85 »
29. Boianelli dott. Fernando . . . » 66,73 »
30. Orlando Zon dott. Italo . . . » 64,93 »
31. Sinini dott. Giuseppe . . . » 63,55 »
32. Dedoni dott. Livio . . . » 62,66 »
33. Piceno dott. Emerico . . . » 60,20 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(12943)

MINISTERO DELLA SANITA

Modifica degli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 15 novembre 1972, 22 marzo 1972 e 11 agosto 1973, che predispongono gli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1972, del 4 agosto 1972, del 22 novembre 1972, del 28 giugno 1973 e del 23 agosto 1973;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 15 novembre 1972, 22 marzo 1972 e 11 agosto 1973;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 15 novembre 1972, 22 marzo 1972 e 11 agosto 1973 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
307. Fasciana Gaetano	Marianopoli - 27 ottobre 1916			si				

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 15 novembre 1972, 22 marzo 1972 e 11 agosto 1973 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
872. Bisatti Giambattista	Teolo - 17 febbraio 1916							si
873. Costa Giuseppe	Padova - 8 ottobre 1929							si
874. Di Quattro Giorgio	Ragusa - 4 giugno 1926			si				
875. Pitzorno Giuseppe	Alessandria - 20 dicembre 1916						si	
876. Volta Alessandro	Rodigo - 30 giugno 1924					si		

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia e fisioterapia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1973

Il Ministro: Gui

(12843)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1972, registro n. 8, foglio n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 dell'11 luglio 1972, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 19 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1972, registro n. 11, foglio n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 16 maggio 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il telegramma in data 3 settembre 1973, con il quale il prof. Mario Angelici rinuncia all'incarico per motivi di salute;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto componente;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prof. Pietrangelo Jaricci è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa, in sostituzione del prof. Mario Angelici rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1973
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 102

(13028)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1971-72 è costituita come segue:

Presidente:

Polizzi dott. Francesco, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Carbone prof. Giovanni, n. 1, direttore dell'istituto di urologia dell'Università di Catania;

Toffol prof. Aldo, n. 95, primario dell'ospedale civile di Bolzano;

Lanza prof. Pietro, n. 63, primario dell'ospedale civile di Catanzaro;

Ambrosetti prof. Antonio, n. 2, primario dell'ospedale civile di Vicenza.

Segretario:

D'Ari dott. Raffaele, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1971-72 si svolgerà a Roma il giorno 20 novembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 600.000 (seicentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 42

(12703)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Vetere prof. Carlo, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Paululzzi prof. Sergio, n. 13, direttore dell'istituto di malattie infettive dell'Università di Perugia;

Tondi prof. Vittorio, n. 40, primario dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce;

Franco prof. Franco, n. 18, primario degli ospedali riuniti di Venezia;

Milazzo prof. Francesco, n. 25, primario dell'ospedale Agostino Bassi di Milano.

Segretario:

Macciotta dott.ssa Giovanna, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 23 giugno 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 600.000 (seicentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1973
Registro n. 7, foglio n. 274

(12742)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di pubblicazione di graduatoria per l'assunzione nei ruoli delle scuole medie annesse ai convitti nazionali

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 4, supplemento ordinario parte II, del 25 gennaio 1973, sono state pubblicate le graduatorie formulate in applicazione delle leggi 9 marzo 1967, n. 150 e 6 dicembre 1971, n. 1074 per l'assunzione nei ruoli delle scuole medie annesse ai convitti nazionali per le cattedre non assegnate ai sensi degli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150 modificata con la legge 12 marzo 1968, n. 288.

(13018)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1973, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1973, registro n. 18 Difesa, foglio n. 61;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato:

Presidente:

ten. gen. Corpo commissariato aeronautico - ruolo commissariato in s.p.e. Donfrancesco Amato.

Membri:

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico - ruolo commissariato in s.p.e. Marino Antimo, per gli esami di diritto e legislazione aeronautica e di geografia economica;

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico - ruolo commissariato in s.p.e. Mayer Giuseppe, per gli esami di economia politica e di scienze delle finanze;

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico - ruolo commissariato in s.p.a.d. Gonzales Luigi, per gli esami di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

ten. col. Corpo commissariato aeronautico - ruolo commissariato in s.p.e. Capoccia Otello, per gli esami di statistica;

D'Avanzo prof. Walter, per gli esami di diritto civile e commerciale;

Iuso prof. Raffaele, per gli esami di diritto costituzionale e amministrativo.

Membro supplente:

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico - ruolo commissariato in s.p.a.d. Pesce Gaetano-Delfino.

Segretario:

ten. col. Corpo commissariato aeronautico - ruolo commissariato in s.p.e. Scarpa Vittorio.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico - ruolo commissariato in s.p.a.d. Ferrari Germano, per gli esami facoltativi di lingua inglese e francese;

col. Corpo commissariato aeronautico - ruolo commissariato in p.a. Mussini Angelo, per gli esami facoltativi di lingua tedesca;

magg. Corpo commissariato aeronautico - ruolo amministrazione in p.a. Carducci Armando, per gli esami facoltativi di lingua spagnola.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1973
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 197

(12859)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Conferma nell'incarico di membro della 6ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (ex tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, n. 2406, con il quale l'ispettore generale Massaro dott. Andrea è stato nominato membro della 6ª sottocommissione esaminatrice del predetto concorso;

Constatato che il medesimo è stato collocato a riposo con effetto dal 28 giugno 1973;

Ravvisata l'opportunità che il dott. Massaro Andrea venga confermato, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel predetto incarico;

Decreta:

Articolo unico

L'ispettore generale Massaro dott. Andrea, collocato a riposo con effetto dal 28 giugno 1973, è confermato nell'incarico di membro della 6ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esame, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (ex tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1973
Registro n. 49, *foglio n.* 137

(13024)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1973, **n. 38.**

Norme concernenti i pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 31 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONAI

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more della definizione delle operazioni occorrenti per la formulazione del piano generale dei trasporti pubblici nonchè delle procedure necessarie per la costituzione del consorzio tra gli enti locali del Lazio per la gestione delle linee di trasporto per viaggiatori, il termine stabilito nell'art. 1 delle leggi regionali 20 marzo 1973, n. 10 e 2 aprile 1973, n. 12, è prorogato al 30 giugno 1974.

Il termine stabilito nell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 è prorogato al 30 aprile 1974.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1973

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 31 *ottobre* 1973.

(12956)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.